



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano

La Corte d'Appello di Ancona
sezione lavoro

in persona dei magistrati:

dott. Eugenio Cetro	Presidente
dott. Vincenzo Pio Baldi	consigliere relatore
dott.ssa Angela Quitadamo	consigliere

alla pubblica udienza del giorno 12.07.2018, sulle conclusioni delle parti, come riportate nel verbale d'udienza da intendersi qui integralmente trascritte, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.72 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2018, promossa con ricorso in appello depositato il 21.02.2018 da:

CARDINALI Pierfrancesco, con l'avv. Vinicio Bamonti,

parte APPELLANTE

contro

I.N.A.I.L., con gli avv.ti Massimo Bonadies e Manuela Ciccola,

parte APPELLATA

avverso la sentenza n.30/2018 del 23.01.2018 del Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del lavoro.

Motivi in fatto ed in diritto

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza sopra indicata, in aderenza alle conclusioni formulate dal CTU nominato in corso di causa, ha rigettato la domanda proposta da Cardinali Francesco nei confronti dell'INAIL volta ad ottenere il riconoscimento di un maggiore gradiente di inabilità rispetto a quello del 3% riconosciuto in sede amministrativa e la liquidazione del relativo indennizzo in relazione ai postumi dell'infortunio sul lavoro subito in data 11.05.2015. Secondo il primo giudice, infatti, dagli accertamenti e valutazioni operate dal CTU è emerso che l'inabilità conseguente all'infortunio è pari al 5%, ossia in misura inferiore al minimo indennizzabile previsto dall'art.13 del decreto legislativo n.38 del 2000, in base al quale opera la franchigia per l'inabilità permanente inferiore al 6%,





per cui nulla è dovuto al Cardinali.

Con la proposta impugnazione l'appellante, con un unico articolato motivo, lamenta l'erronea applicazione di legge da parte del Tribunale che, facendo proprie le conclusioni del CTU, non avrebbe considerato che il criterio riduzionistico previsto dalla c.d. "formula Gabrielli" si applicherebbe unicamente nel caso di pluralità di infortuni policroni sul lavoro e non alle ipotesi, quale quella in esame, in cui vi sia un unico infortunio incidente sul medesimo organo per il quale occorrerebbe effettuare la somma delle singole voci tabellate, eventualmente anche maggiorate nel conteggio finale, come si ricaverebbe dalle disposizioni contenute nella normativa speciale.

Il Cardinali ha, pertanto, concluso chiedendo che, in accoglimento dell'impugnazione e a modifica della sentenza impugnata, eventualmente rinnovando la consulenza tecnica d'ufficio, venga riconosciuta un'inabilità permanente in misura quantomeno pari al 6%, con ogni conseguenza di legge.

Nel processo di appello si è costituito l'INAIL contestando l'impugnazione avversaria dal momento che sia il CTU che, poi, il Tribunale avrebbero esattamente quantificato la menomazione subita dal Cardinali in seguito all'infortunio.

L'ente assicurativo ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

All'udienza di discussione, ribadite dai procuratori delle parti le conclusioni come in atti, la Corte ha deciso come da sotto riportato dispositivo, del quale è stata data lettura.

Così riassunti i fatti ed il processo, l'appello è infondato e, pertanto, va respinto.

In primo luogo va respinta l'istanza di rinnovazione della CTU già espletata in primo grado, dal momento che il richiesto mezzo istruttorio non riveste i requisiti dell'indispensabilità per la decisione di cui all'art.437, comma 2, c.p.c. proprio alla luce della consulenza disposta dal Tribunale. Inoltre, l'appellante nemmeno ha sollevato specifici rilievi di carattere tecnico avverso detta consulenza, lamentando unicamente il criterio di calcolo del gradiente di inabilità derivante dalle menomazioni riscontrate a carico dell'unico organo interessato dall'infortunio (polso sinistro).

Per ciò che riguarda la specifica lamentela, questa Corte condivide il





ragionamento del primo giudice che, aderendo alle conclusioni del CTU nominato, dott. Giovanni Scuderi, specialista in medicina legale, ha fissato al 5% la percentuale di inabilità derivante dall'infortunio. Il Collegio, conformemente a quanto stabilito dal Tribunale, a sua volta, fa proprie le conclusioni dell'ausiliario nominato, in quanto frutto di esaurienti ed accurate indagini, immuni da vizi logici o da errori di metodo e, comunque, adeguatamente chiarite in seguito alle osservazioni formulate dalle parti.

Non ha, del resto, alcun fondamento quanto lamentato dall'appellante con l'impugnazione circa l'erronea applicazione della formula Gabrielli da parte del CTU per la valutazione complessiva del danno conseguente all'infortunio. Già il medesimo CTU nella risposta alle osservazioni mosse alla consulenza, poi, il giudicante di primo grado hanno adeguatamente illustrato le ragioni per le quali al caso concreto va applicata la indicata formula riduzionistica.

In ogni caso, proprio dall'attenta lettura della normativa speciale richiamata dal Cardinali, ossia il D.M. 12.07.2000, contenente l'approvazione della "tabella delle menomazioni", della "tabella indennizzo danno biologico" e della "tabella dei coefficienti", con i relativi criteri applicativi, si ricava nel primo allegato, relativo al danno biologico permanente, alla tabella delle menomazioni e ai criteri applicativi, (non l'allegato n.1 erroneamente richiamato dall'appellante, che si riferisce a danni uditivi, insussistenti nella fattispecie in esame) che "nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni." (così testualmente la disposizione). Anche la Suprema Corte ha chiarito, recentemente, che "*in materia di postumi invalidanti da infortunio sul lavoro, nel caso di danni composti, ossia comprensivi di più menomazioni, ai fini della costituzione della rendita l'incidenza della menomazione deve essere valutata complessivamente, in riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e della funzione interessata, senza operare la somma delle percentuali relative alle singole menomazioni, in conformità ai criteri applicativi di cui al d.m. 12 luglio 2000*" (così Cass. civ., Sez. L, Sentenza n.





11509 del 03/06/2016). Il Cardinali, come dedotto dal medesimo, in seguito all'infortunio ha subito danni composti al polso che, quindi, esattamente il CTU prima ed il Tribunale poi hanno valutato complessivamente nel rispetto della disposizione prima richiamata.

L'appello va, pertanto, respinto e la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno integralmente confermata.

Le spese del presente grado, ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c., stante la dichiarazione resa dal Cardinali in ordine alla propria situazione reddituale, pur in presenza del rigetto dell'impugnazione, non possono essere poste a suo carico.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Ancona, sezione lavoro, definitivamente decidendo sull'appello proposto con ricorso depositato il 21.02.2018 da CARDINALI Pierfrancesco nei confronti dell'I.N.A.I.L. avverso la sentenza n.30/2018 del 23.01.2018 del Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:

- A. Respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- B. Esonera l'appellante dal pagamento delle spese processuali;
- C. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, la sussistenza dei presupposti oggettivi per il pagamento del contributo unificato.

Il Cons. est.
dott. Vincenzo Pio Baldi

Il Presidente
dott. Eugenio Cetro

